



## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno “*gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro*”;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020 recante “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare l'articolo 35, rubricato “*Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali*”, ai sensi del cui comma 1 “*Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro*”;

**VISTO** il comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede, tra l'altro, che SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito;

**VISTO** il comma 3 del citato articolo 35, ai sensi del quale “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo*”;

**VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, e in particolare l'articolo 1, recante “*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*”;

**VISTO** il comma 5 del citato articolo 35 ai sensi del quale è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie



di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio;

**VISTO** il comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ai sensi del quale è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13 dello stesso articolo 1, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e che, al relativo onere, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, autorizzando, altresì, per la gestione del predetto fondo l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A., per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio;

**VISTO** l'articolo 31 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede, tra l'altro, che il menzionato fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020;

**VISTA** la decisione di cui alla nota della Commissione Europea C (2020) 5650 *final* del 13 agosto 2020 avente ad oggetto "*State Aid SA. 57937 (2020/N) – Italy COVID-19: State guarantee for the reinsurance of trade credit risks*", con la quale la Commissione Europea ha comunicato di non sollevare obiezioni sulla misura di aiuto di cui al prefato articolo 35 del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. b) del TFUE;

**CONSIDERATA** la nota, trasmessa da SACE S.p.A. con PEC dell'8 settembre 2020, con cui la medesima, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha sottoposto al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione ai sensi di legge, il modello di convenzione (la Convenzione) redatto all'esito delle interlocuzioni intrattenute con ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e in accordo con essa, contenente le condizioni generali, le condizioni speciali e l'allegato tecnico al cui rispetto le imprese di assicurazione aderenti alla convenzione si impegneranno, ai fini dell'ottenimento della garanzia di cui al citato articolo 35;

## D E C R E T A

### Articolo 1

*(Approvazione della Convenzione di cui all'art. 35, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. È approvata la Convenzione di riassicurazione, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, al quale le imprese di assicurazione possono aderire ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Il rilascio della garanzia di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in favore delle imprese di



assicurazione è subordinato all'adesione di queste ultime alla Convenzione di cui al comma 1, attraverso apposito atto di adesione, per come disciplinato, nella forma e nella sostanza dalla medesima Convenzione e sottoscritto tra SACE S.p.A., in qualità di Riassicuratore e ciascun Riassicurato, entro il termine di adesione, per accettazione espressa di tutti i termini e le condizioni ivi previste.

3. Il termine ultimo di adesione delle imprese di assicurazione è fissato al quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della Convenzione sul sito internet di SACE S.p.A.

## **Articolo 2**

*(Ulteriori modalità attuative)*

1. Ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, SACE S.p.A., concede la garanzia e può indennizzare, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese di assicurazione aderenti alla Convenzione per gli indennizzi assicurativi pagati successivamente al 19 maggio 2020 relativamente a crediti commerciali a breve termine da queste assicurati, le cui fatture risultino emesse, a prescindere dalla data di stipula del relativo contratto, tra il 19 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 e la cui data di pagamento non cada comunque oltre il 31 dicembre 2022.
2. Dalla data di pagamento dell'indennizzo riassicurativo, nei limiti dell'importo corrisposto, SACE S.p.A. è surrogata in tutti i diritti e le azioni che spettano alla impresa di assicurazione aderente ai sensi della polizza stipulata dall'assicurato.
3. In conformità con quanto previsto all'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le attività di recupero relative ad indennizzi di importo inferiore ad euro 500.000 (cinquecentomila/00) saranno intraprese dalle imprese di assicurazione aderenti in esecuzione del mandato ad esse conferito da SACE S.p.A. all'atto di adesione. Resta salva la facoltà di SACE S.p.A. di gestire direttamente tali attività ovvero di conferire mandato alle compagnie assicurative aderenti le attività relativi ad indennizzi di importo superiore ad euro 500.000 (cinquecentomila/00).
4. SACE fornisce al MEF, entro il 31 dicembre 2021, un report relativo all'andamento annuale dell'operatività di cui alla Convenzione, indicando il livello degli impegni assunti e degli indennizzi pagati ai sensi della stessa.

## **Articolo 3**

*(Elementi e requisiti integrativi)*

1. Possono aderire alla Convenzione le imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine operanti in Italia, autorizzate nell'ambito dell'attività di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, iscritte negli albi ed elenchi tenuti da IVASS e che al 31 dicembre 2019 non si trovino in una delle situazioni previste dall'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che alla data di adesione alla Convenzione hanno fornito una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante della impresa di assicurazione aderente, dichiara, sotto la propria responsabilità, che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, di cui al decreto



legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostantive previste dall'articolo 67 di cui al medesimo decreto.

2. Al momento dell'adesione alla Convenzione è definito, a valere sull'importo complessivo di 2000 milioni di euro di cui al comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, un limite di importo per ciascuna impresa di assicurazione aderente, determinato in misura proporzionale alla quota di mercato detenuta al 31 dicembre 2019 dalle sole imprese di assicurazione che abbiano aderito alla Convenzione.

#### **Articolo 4**

*(Remunerazione e commissioni)*

1. La remunerazione di cui all'articolo 35, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è versata a SACE S.p.A. dalle imprese di assicurazione aderenti, come premio di riassicurazione, a seguito dell'incasso del premio assicurativo relativo alle polizze assicurative oggetto della Convenzione. La predetta remunerazione alimenta la sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per la cui gestione è utilizzato il medesimo conto corrente di tesoreria centrale, intestato a SACE S.p.A. e autorizzato ai sensi della predetta norma, su cui sono versati i premi di riassicurazione, al netto dei costi di gestione, sostenuti dalla SACE S.p.A., per le attività svolte ai sensi della Convenzione di cui al presente decreto, per come rendicontati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio, a seguito dell'approvazione del bilancio della società.
2. La remunerazione della garanzia di cui all'art. 35, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari al premio di assicurazione incassato dalle imprese di assicurazione, dedotte le spese di acquisizione, stipulazione, organizzazione e gestione da queste sostenute, le quali non potranno comunque superare il 35% del premio di assicurazione medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, lì

Roberto Gualtieri

